



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 134 del 18/10/2013

OGGETTO: Individuazione limiti massimi di spesa anno 2013 e successivi (art. 6 c.7,8,9,12,13 e 14 del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciotto** del mese di **ottobre**, con inizio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità....";

VISTO l'art. 8 del D.L. 102/2013 che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, precedentemente differito dall'art. 10, comma 4-quater del D.L. 35/2013 convertito con L. 64/2013, al 30/09/2013 e, prima ancora, al 30/06/2013 dall'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228;

RICORDATO che l'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale provvede ad approvare lo schema di bilancio unitamente al bilancio pluriennale ed alla relazione PP.PP.;

VISTO il D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale specifica ed elenca alcune tipologie di spese che gli Enti locali devono, obbligatoriamente, ridurre a partire dall'anno 2011, in misura percentuale rispetto all'anno 2009, o addirittura eliminare;

VISTO in particolare l'art. 6, il quale prevede i seguenti tagli:

commi dell'art.6	Tipologia di spesa	Riduzione	Sanzioni
Comma 7	Studi e consulenze	80%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80%	
Comma 9	Sponsorizzazioni	100%	
Comma 12	Missioni	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Formazione del personale	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	20%	

PRESO ATTO che:

- l'art. 6, comma 10 del suddetto D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché siano rispettati i limiti complessivi di riduzione di spesa, con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
- l'art. 6, comma 12, del DL n. 78/2010 stabilisce che per le spese per missioni, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un

- motivato atto adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, prevede che il limite alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

RICHIAMATE le deliberazioni a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 6/2005, nella quale vengono individuati i criteri in materia di incarichi per studi e consulenze e n. 7/2011, nella quale viene specificato di escludere dal computo della spesa per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici di soggetti pubblici e/o privati;

VISTO inoltre il parere n. 1076/2010 con il quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha osservato che i limiti di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, in materia di pubblicità e di rappresentanza, non ricomprendono gli oneri sostenuti dalle amministrazioni per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività;

DATO ATTO che la concessione del patrocinio non sempre riveste veri e propri esborsi di natura monetaria, ma può tradursi anche nella concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione della TOSAP o dei diritti per le pubbliche affissioni e che la giurisprudenza civile nettamente distingue l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, configurandosi il primo come una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive, così come specificato nella pronuncia della Corte di Cassazione sez. III n. 5086 del 21/05/1998;

VISTO il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia n. 163/2010 nel quale viene specificato che la sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o un segno distintivo di altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento si propone di incrementare la propria notorietà, il proprio ritorno d'immagine verso il pubblico..... Ad essere vietati sarebbero gli accordi di patrocinio comportanti spese.....; resterebbero invece consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche direttamente o indirettamente, purché tramite soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

VISTO altresì il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 1075/2010 nel quale si precisa che la spesa per sponsorizzazione presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune in modo da promuoverne l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune nell'interesse della collettività e in forma sussidiaria;

DATO ATTO che per tali spese risulta:

Spese per studi e consulenze	L'attività ricognitoria è stata effettuata tenendo conto dei contenuti della delibera n. 6 del 05/02/2005 della Corte dei Conti Sezione Riunite. In base alle suddette interpretazioni, restano escluse dalle spese gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altri incarichi previsti dal codice degli appalti, gli incarichi legali, gli incarichi ai notai per rogito di atti ecc.... e tutti gli atti che non
------------------------------	---

	<p>hanno la natura consulenziale indicata dalla norma.</p> <p>Si richiama inoltre il parere n. 6/2011 della Corte dei Conti Lombardia – sezione di controllo, in base al quale sono escluse dal limite, le spese per consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione.</p> <p>Sono poi escluse, ai sensi della delibera 7 del 07/02/2011 della Corte dei Conti sezioni Riunite:</p> <p>le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti dalla UE, dallo stato e da altri soggetti pubblici e da privati; conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione.</p>
Spese di rappresentanza	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. Tuttavia è apparso utile fare riferimento alla circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del 2009, che tratta delle spese di rappresentanza, pubbliche relazioni e pubblicità ai fini fiscali.</p> <p>Pertanto a carattere indicativo si individuano le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali; - per feste e ricevimenti o altri intrattenimenti pubblici con finalità promozionali. <p>Sono escluse le spese per le celebrazioni delle solennità civili.</p>
Relazioni pubbliche	<p>Sulla base della delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010 e della legge 150/2000 "Disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata

	<p>nell'ambito di ciascun ente”.</p> <p>Dalla lettura combinata emerge che sono escluse dal limite le spese “funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.”</p>
Pubblicità	<p>Sono escluse dal limite le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto, cioè per la pubblicità legale.</p> <p>Anche per la pubblicità si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo che precede.</p>
Convegni e mostre	<p>È consentita l'attivazione di mostre che non comportino oneri diretti a carico dell'Ente.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dei pareri della Corte dei Conti – sezione di controllo Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010, considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'Ente eroga una somma di denaro.</p> <p>Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del comune, ma esercitate dal privato in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'Ente.</p> <p>Le spese di missioni sono divise in due tipologie: quelle soggette al limite del 50% e quelle escluse. Per costi “Ispettivi”, esclusi dal limite, oltre quelli della Polizia Locale si intendono quelle svolte dagli U.T e dai servizi sociali aventi tali caratteristiche da indicare nell'atto di autorizzazione.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative del personale, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed</p>

	informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio delle autovetture. La Delibera Corte dei Conti – Sezione di Controllo Lombardia n. 1076/2010, chiarisce che rientrano nei limiti tutte le spese del parco autovetture, ivi comprese quelle di esercizio. Le auto dei vigili fungono da mezzi operativi.

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata dal Servizio finanziario, con la collaborazione dei Responsabili dei servizi, sulla base delle informazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2005 in merito agli incarichi di studio e consulenza, emergono i seguenti dati:

commi dell'art. 6	Tipologia di spesa	Impegnato anno 2009	Riduzione disposta	Limite massimo anno 2013
Comma 7	Studi e consulenze	0,00	80%	0,00
Comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.567,64	80%	713,53
Comma 9	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00
Comma 12	Missioni	6.379,12	50%	3.189,56
Comma 13	Formazione del personale	11.291,10	50%	5.645,55
Comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che la ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, è stata effettuata nei modi sopra descritti;

2. di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013- 2015 ed i conseguenti impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 ed indicati nella seguente tabella:

commi dell'art. 6	Tipologia di spesa	Impegnato anno 2009	Riduzione disposta	Limite massimo anno 2013

Comma 7	Studi e consulenze	0,00	80%	0,00
Comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.567,64	80%	713,53
Comma 9	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00
Comma 12	Missioni	6.379,12	50%	3.189,56
Comma 13	Formazione del personale	11.291,10	50%	5.645,55
Comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00

3. di approvare il prospetto contenente i limiti di spesa sostenibili nell'esercizio 2013 relativamente alle tipologie soggette alle riduzioni disposte dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del DL 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio ai fini del monitoraggio delle spese in questione e dei conseguenti adempimenti;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/00, in quanto trattasi di atto collegato all'approvazione dello schema di bilancio in questa stessa seduta.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 17/10/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 17/10/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1544

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 05/11/2013 al 20/11/2013.

Castellana Grotte 05 novembre 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 18/10/2013 in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 05 novembre 2013

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia